

# **REGOLAMENTO**

## **COMUNALE**

**PER L'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE  
AFFISSIONI**

**(D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)**

Approvato con delibera n. 20 adottato dal Consiglio  
Comunale nella seduta del 24.03.2003

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cavallermaggiore le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

### **ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

A norma dell'art. 2 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Cavallermaggiore, la cui popolazione residente al 31.12.2001 è n. 5.067 abitanti, rientra nella 5<sup>a</sup> classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

### **ART. 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

### **ART. 5 TARIFFE**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, dalla Giunta Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

## **ART. 6**

### **CATEGORIA SPECIALE**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Cavallermaggiore è diviso nelle seguenti due categorie, una speciale e l'altra ordinaria:

CATEGORIA SPECIALE: il territorio comprende:

la Strada Statale 20 ( S.R. 20 ), la Strada Provinciale 165, la Strada Provinciale 193, la Strada Provinciale 129, la Strada Provinciale 146, la Strada Provinciale 48 e la Strada Provinciale 151.

CATEGORIA ORDINARIA: il territorio comprende tutte le altre località.

Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nella porzione di territorio compresa nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del 30 per cento della tariffa normale.

## **ART. 7**

### **TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **A – TIPOLOGIA**

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

#### **B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI**

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo III, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 5.067 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq. 60.

## **ART. 8**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

## **CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’**

### **ART.9 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **ART.10 SOGGETTO PASSIVO**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **ART. 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

**ART.12**  
**MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA**

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

**ART.13**  
**PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA**

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

**ART. 14**  
**DICHIARAZIONE DI IMPOSTA**

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune o dal Concessionario che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**ART.15**  
**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario, senza arrotondamento ad Euro.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a €. 1.549,37.

**ART.16**  
**RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

**ART.17**  
**PROCEDURA COATTIVA**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Nel caso di riscossione diretta da parte del Comune, la riscossione coattiva seguirà le norme previste dal R.D. 639/1910.

**ART. 18**  
**RIMBORSI**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

**ART. 19**  
**CONTENZIOSO**

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgano al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lgs. 546/1992.

**ART. 20**  
**PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per un anno solare è di € 13,07.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista al 1° comma.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purchè regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui sopra che abbia una superficie compresa tra mq 5.50 e mq 8.50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quella di superficie superiore a mq 8.50, la maggiorazione è del 100%.

## **ART. 21 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI - TARIFFE**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20 comma 1 del presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20 comma 4 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3.000 ..... € 85,52
- b) autoveicoli con portata inf. a Kg. 3.000 ..... € 57,02
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti  
categorie ..... € 28,51

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al 5° comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.



**ART. 22**  
**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**  
**E PROIEZIONI – TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di € 38,01.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista (€ 3,80).

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di €2,37.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista ( € 1,18).

**ART.23**  
**PUBBLICITA' VARIA – TARIFFE**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 20 comma 1 del presente regolamento ( € 13,07 ).

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di € 57,02.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a € 28,51.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,37.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di € 7,13.

## **ART.24 RIDUZIONI D'IMPOSTA**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

## **ART. 25 ESENZIONI DALL 'IMPOSTA**

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Sono inoltre esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART 26**

#### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Cavallermaggiore è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 60, rilevato che la popolazione residente al 31.12.2001 ammonta complessivamente a n. 5.067 unità.

Tale superficie viene ripartita come segue:

alle affissioni di natura istituzionale e sociale	30%
alle affissioni di natura commerciale	60%
alle affissioni prive di rilevanza economica	10%

Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 ed ammontano complessivamente a mq. 107,74.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune di Cavallermaggiore dispone che il 20% dell'impiantistica affissionale, indicata nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A", venga attribuita direttamente a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico.

### **ART. 27**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:  
per i primi 10 gg..... € 1,19  
per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione € 0,36.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## **ART. 28 PAGAMENTO DEL DIRITTO**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

## **ART. 29 RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

## **ART. 30 ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **ART. 31**

#### **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

**ART.32**  
**AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

**ART.33**  
**PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO**

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 16,17 e 19 del presente regolamento.

## **CAPO IV**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

#### **ART. 34**

##### **SANZIONI TRIBUTARIE**

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione dal 100% al 200% dell'ammontare dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

Per la dichiarazione infedele o tardiva si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00; se l'errore attiene elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00 "violazioni formali".

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

#### **ART. 35**

##### **INTERESSI**

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 36**

##### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.



Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 139,38 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507/93.

## **CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

### **ART. 37 OGGETTO**

Il presente capo disciplina il piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

### **ART. 38 CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI**

Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare:

- le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dal D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II del Capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato ai sensi della Legge Regionale 08.07.1999, n° 19 e s.m.i.;
- le disposizioni contenute nel Piano Particolareggiato del colore e dell'arredo urbano, approvato con D.C.C. n. 254/88 del 22.11.1988.

L'Amministrazione Comunale può disporre, in accordo con il concessionario del servizio, un'apposita indagine per la verifica della quantità degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale o sue parti, disponendo di conseguenza gli eventuali provvedimenti da intraprendere al fine della salvaguardia e tutela dell'arredo e/o ambiente urbano.

L'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia per l'ambiente circostante ed in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

Le insegne cosiddette "a bandiera" (sporgenti da filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico), ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale (la suddetta altezza minima s'intende misurata dal filo inferiore dell'insegna).

## **ART.39**

### **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica;  
della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
- b) gli estratti di mappa catastale e di piano regolatore comunale, con l'indicazione puntuale del fabbricato o del sito interessato;
- c) gli elaborati tecnici/disegni di progetto, in scala non inferiore a 1:20, da cui possa ricavarsi anche la superficie dell'impianto eventualmente installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- d) la relazione illustrativa sintetica con descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna, con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;
- e) la simulazione fotografica dell'inserimento dell'insegna nella situazione esistente;
- f) la documentazione fotografica del fabbricato o del sito nello stato di fatto con riferimento al contesto adiacente, che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole o nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta

I provvedimenti di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari sono da intendersi temporanei in quanto possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. Analogamente potrà di volta in volta stabilire parametri dimensionali, requisiti formali, coloriture, materiali, limitazioni e divieti.

## **ART.40**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali: il termine di cui al precedente comma, interrotto dalla data di richiesta della suddette integrazioni, decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui di cui al primo comma del presente articolo, il parere della Commissione Edilizia (fatti salvi i casi di non obbligatorietà previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale); l'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione ed è facoltà della Commissione Edilizia Comunale richiedere comunque tutta la documentazione che riterrà necessaria al fine della valutazione dell'istanza (nel caso suddetto il termine di cui al comma 1 del presente articolo rimane quindi sospeso fino ad avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta).

Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione ed in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Nel caso di mancata installazione dell'impianto, nel termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende decaduta; il richiedente dovrà quindi provvedere alla presentazione di una nuova istanza ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare con atto scritto all'Autorità Comunale la data di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'installazione dell'impianto; la comunicazione dovrà contenere i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.

L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Capo II.

L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe (professionali e per esercizi) di formato non superiore a cm. 40x40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al precedente comma.

**ART. 41**  
**RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER**  
**AFFISSIONI DIRETTE**

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali l'autorizzazione si intende decaduta ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.

Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine all'utente le assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o la rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni.

## **ART. 42**

### **IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **1 - OGGETTO**

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del Capo I del presente regolamento.

#### **2- CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI**

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 concernenti il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

*TABELLE MONOFACCIALI*, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

- verticali cm. 70x100 - 100x140 - 140x200
- orizzontali cm. 100x70 - 140x100 - 200x140

*TABELLE BIFACCIALI ( STENDARDI )*, costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100, le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- tabelle verticali cm. 70x100 - 100x140 - 140x200
- tabelle orizzontali cm. 100x70 - 140x100 - 200x140
- impianti grandi formati ( posters ): vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su pianificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

#### **3) QUANTITA' DEGLI IMPIANTI**

La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente art. 7; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

##### ***IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E SOCIALE***

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva di cui all'art. 7.

*IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA*

Vi rientrano in particolare impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 7.

*IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI*

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 60% della superficie complessiva di cui all'art.7

*IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE*

In eccedenza alla superficie complessiva di cui al precedente punto 3) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 507/93.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 37 e seguenti del presente regolamento.

## **CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 43 NORME FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

### **ART. 44 ENTRATA IN VIGORE**

**Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2003.** Con la medesima data viene abrogato il “ *Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni* “ approvato con deliberazione n. 40 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.07.1994.



## SOMMARIO

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 2</b>
ART. 1 - OGGETTO	pag. 2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 2
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	pag. 2
ART. 4 – FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 2
ART. 5 – TARIFFE	pag. 2
ART. 6 – CATEGORIA SPECIALE	pag. 3
ART. 7 – TIPOLOGIA E QUANTITA’ IMPIANTI PUBBLICITARI	pag. 3
ART. 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 3
<b>CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’</b>	<b>pag. 4</b>
ART. 9 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA	pag. 4
ART. 10 – SOGGETTO PASSIVO	pag. 4
ART. 11 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA	pag. 4
ART. 12 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA	pag. 5
ART. 13 – PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA	pag. 5
ART. 14 – DICHIARAZIONE DI IMPOSTA	pag. 5
ART. 15 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	pag. 6
ART. 16 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO	pag. 6
ART. 17 – PROCEDURA COATTIVA	pag. 7
ART. 18 – RIMBORSI	pag. 7
ART. 19 – CONTENZIOSO	pag. 7
ART. 20 – PUBBLICITA’ ORDINARIA – TARIFFE	pag. 7
ART. 21 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI - TARIFFE	pag. 8
ART. 22 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI	pag. 9
ART. 23 – PUBBLICITA’ VARIA – TARIFFE	pag. 9
ART. 24 – RIDUZIONI D’IMPOSTA	pag. 10
ART. 25 – ESENZIONI DALL’IMPOSTA	pag. 11
<b>CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>pag. 12</b>
ART. 26 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 12
ART. 27 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE	pag. 12
ART. 28 – PAGAMENTO DEL DIRITTO	pag. 13
ART. 29 – RIDUZIONE DEL DIRITTO	pag. 13
ART. 30 – ESENZIONI DAL DIRITTO	pag. 13
ART. 31 – MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 14
ART. 32 – AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE	pag. 15
ART. 33 – PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO	pag. 15
<b>CAPO IV – SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI</b>	<b>pag. 16</b>
ART. 34 – SANZIONI TRIBUTARIE	pag. 16
ART. 35 - INTERESSI	pag. 16
ART. 36 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 16
<b>CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>pag. 18</b>
ART. 37 - OGGETTO	pag. 18
ART. 38 – CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI	pag. 18
ART. 39 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 19
ART. 40 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	pag. 20
ART. 41 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI	pag. 21
ART. 42 – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 22
<b>CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>pag. 24</b>
ART. 43 – NORME FINALI	pag. 24
ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 24